



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 febbraio 2007 (22.03)
(OR. fr)**

17121/06

PUBLIC 98

NOTA

Oggetto: **ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
DICEMBRE 2006**

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 2006. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel dicembre 2006 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti indicati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, all' indirizzo transparency@consilium.europa.eu.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2772° Consiglio (Trasporti, telecomunicazioni e energia) dell'11 e 12 dicembre 2006 Regolamento del Consiglio recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorooottano sulfonati)	14928/06 + COR 1 (fi) + COR 2 (da) + COR 3 + REV 1 (lt) + REV 1 COR 1 (lt) + REV 2 (lv) PE-CONS 3660/06 + COR 1 (lv)	175/06, 176/06, 177/06 178/06, 179/06, 180/06	Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Contrari: Polonia Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma cultura (2007 - 2013)	PE-CONS 3656/06	181/06	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Astenuti: Portogallo
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva	PE-CONS 3657/06 + COR 1 (sv)	182/06, 183/06	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Astenuti: Portogallo
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno	PE-CONS 3667/06	184/06, 185/06, 186/06, 187/06, 188/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Astenuti: Belgio, Lituania
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	PE-CONS 3658/06 + COR 1 (fr) + COR 2 (pt) + COR 3 (nl) + REV 1 (lt) + REV 2 (fi) + REV 3 (lv)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento	PE-CONS 3659/06 + COR 1 (fi) + REV 1 (lt) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (fi) + ADD 2 + ADD 3 + ADD 4 + ADD 5 + ADD 6 + ADD 7		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
GALIELO				
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite	14033/06 + REV 1 (el) + COR 1 (sv)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo	14458/06 + COR 1 (es)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2773° Consiglio (Ambiente) del 18 dicembre 2006				
Decisione del Consiglio concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)	13802/06 + REV 1 (fr) + REV 2 (hu)	189/06	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione quadro del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge	9827/06 + COR 1 (de) + REV 1 (nl)	190/06, 191/06, 192/06	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002	PE-CONS 3631/06 + REV 1 (lv) + REV 2		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Contrari: Germania
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità	PE-CONS 3669/06 + COR 1 (fi) + REV 1 (lt)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/.../CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	PE-CONS 3674/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)	PE-CONS 3668/06 + REV 1 (hu)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)	PE-CONS 3666/06 + COR 1 + COR 2 (fr)	193/06, 194/06, 195/06, 196/06, 197/06, 198/06, 199/06, 200/06, 201/06, 202/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Contrari: Austria, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia

DICEMBRE 2006

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE	PE-CONS 3664/06	203/06, 204/06, 205/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Organismi geneticamente modificati - Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON 810) - Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea T25)	17092/06	206/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Contrari: Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Svezia

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2774° Consiglio (Agricoltura e Pesca) del 20 e 21 dicembre 2006				
Regolamento del Consiglio recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità	14883/06 + COR 1 (sv) + COR 2 (cs) + COR 3 (hu) + COR 4 (fi) + COR 5 (pt) + COR 6 (et) + REV 1 (fr) + REV 2 (el) + REV 3 (pt)	207/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	15615/06 + COR 1 (da) + COR 2 (fi) + COR 3 (et) + COR 4 (fi) + REV 1 (el)	208/06, 209/06, 210/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane	14881/06 + COR 1 (da) + COR 2 (fi) + COR 3 (pt) + COR 4 (fr) + COR 5 (pt) + COR 6 (es) + COR 7 (fi) + COR 8 (es) + REV 1 (el) + REV 2 (it) + REV 3 (it,el,sv,cs, et,lt,sk) + REV 4 (nl)	211/06, 212/06, 213/06, 214/06, 215/06, 216/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Astenuti: Cipro, Paesi Bassi Contrari: Lituania, Svezia, Regno Unito
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari	16508/2/06 REV 2 + REV 2 COR 1 (sv)	217/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	15249/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea – Rettificativo	16426/06	218/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario	14443/06 + COR 1 + COR 2 (fi)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000	15911/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici	16108/06 + COR 1 (hu) + COR 2 (et) + COR 3 (sk) + COR 4 (lv) + REV 1 (el) + REV 2 (lt)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	15612/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	15613/06 + COR 1 (en) + REV 1 (da) + REV 2 (lt) + REV 3 (cs)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca	15614/06 + REV 1 (lt)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde	15697/06 + REV 1 (fi)	219/06, 220/06, 221/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006					
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI		REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)	15964/06 + COR 1 (fr)			Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisioni del Consiglio concernenti i programmi specifici ("Cooperazione", "Idee", "Persone", "Capacità", "CCR-CE", "Euratom" e "CCR-Euratom") recanti attuazione dei settimi programmi quadro CE (2007-2013) ed Euratom (2007-2011)					
Decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)	15965/06 + REV 1 (fr)	222/06, 224/06, 226/06	223/06, 225/06,	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Contrari: Austria, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia
Decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Idee" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)					

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Persone" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Capacità" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Decisione del Consiglio concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)			Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)				
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	PE-CONS 3678/06 + COR 1 (pt) + COR 2 (it) + COR 3 (sk) + COR 4 (pl) + COR 5 (hu)	227/06, 228/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo	PE-CONS 3688/06	229/06, 230/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria	PE-CONS 3677/06 + COR 1 (hu)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un istituto europeo per l'uguaglianza di genere	PE-CONS 3686/06	231/06, 232/06, 233/06, 234/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (rifusione)	PE-CONS 3687/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania	PE-CONS 3689/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Astenuti: Germania
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione	PE-CONS 3661/06 + COR 1 (en) + REV 1 (lt)	235/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)	PE-CONS 3662/06 + COR 1 (sl) + REV 1 (el) + REV 2 (lt)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici	PE-CONS 3651/06 + COR 1 (es) + COR 3 (el) + REV 1 (fr) + REV 2 (hu) + REV 2 COR 1 (hu)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile	PE-CONS 3673/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94	15760/1/06 REV 1 + REV 2 (lv)	236/06, 237/06, 238/06, 239/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Astenuiti: Francia
Regolamento del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento	15661/06	240/06, 241/06, 242/06, 243/06, 244/06, 245/06, 246/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo	15398/06	247/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)	15827/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)	15828/06		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	17076/06 + COR 1 (en)	248/06, 249/06, 250/06, 251/06, 252/06, 253/06, 254/06, 255/06, 256/06, 257/06, 258/06, 259/06, 260/06, 261/06, 262/06, 263/06, 264/06, 265/06, 266/06, 267/06, 268/06, 269/06, 270/06, 271/06, 272/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICHIARAZIONE 175/06**Dichiarazione del Consiglio e della Commissione**

"Il Consiglio e la Commissione convengono di esplorare nuovi metodi per la gestione dello sforzo (per esempio un sistema basato sulle giornate in mare) dal 2008 nel contesto delle discussioni sulla proposta relativa a un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico."

DICHIARAZIONE 176/06**Dichiarazione del Consiglio e della Commissione**

"Le attività di pesca illegale e non dichiarata del merluzzo bianco sono considerate un serio problema nel Mar Baltico. Il Consiglio e la Commissione accolgono favorevolmente l'iniziativa del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico di organizzare una conferenza che affronti tale questione nella primavera del 2007 e esortano la Commissione e gli Stati membri interessati a parteciparvi attivamente al fine di individuare le misure appropriate per combattere la pesca illegale del merluzzo nel Mar Baltico.

Il Consiglio invita la Commissione ad analizzare le attuali carenze in materia di controllo e a individuare i problemi che gli Stati membri e la Commissione devono affrontare immediatamente nell'ambito delle rispettive competenze."

DICHIARAZIONE 177/06

Dichiarazione della delegazione polacca

"La Polonia non è d'accordo sulla riduzione del TAC adottata per lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale che non apporterà alcun valore aggiunto per la conservazione del merluzzo bianco e che colpirà innanzi tutto i pescatori onesti, provocandone le proteste legittime ed ostacolando la cooperazione con le autorità amministrative e il mondo scientifico. Tale riduzione causerà l'ulteriore peggioramento della difficile situazione socioeconomica in cui versano i pescatori polacchi, già colpiti dal disarmo di quasi il 50% dei pescherecci adibiti alla pesca del merluzzo bianco che ha avuto luogo in regioni ad elevato tasso di disoccupazione strutturale, superiore al 30%.

La Polonia ringrazia la presidenza e la Commissione degli sforzi volti a raggiungere un compromesso."

DICHIARAZIONE 178/06

Dichiarazione dei Paesi Bassi e della Svezia

"I perfluorottano sulfonati (PFOS) sono sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e probabilmente anche inquinanti organici persistenti (POP). Conformemente alla posizione comune su REACH definita dal Consiglio¹, l'autorizzazione per l'uso di sostanze PBT dovrebbe essere concessa soltanto se il fabbricante/importatore/utilizzatore dimostra che

- i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi per la salute umana o l'ambiente, e
- non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

Le autorizzazioni dovrebbero inoltre essere soggette ad una revisione periodica.

I Paesi Bassi e la Svezia si rammaricano del fatto che il divieto di immissione sul mercato e di uso dei PFOS previsto nella direttiva 76/769/CEE si discosti dall'approccio concordato nell'ambito dei negoziati REACH. Per molti usi sono state concesse deroghe senza limiti temporali e non è previsto l'obbligo per i fabbricanti/importatori/utilizzatori di fornire ulteriori informazioni sui vantaggi socioeconomici o su alternative. La direttiva potrebbe pertanto avere l'effetto di ostacolare realmente lo sviluppo di sostanze e tecnologie alternative più sicure per i rimanenti usi. Il divieto non contribuirebbe quindi in maniera sufficiente alla necessaria eliminazione dei rischi rappresentati dai PFOS."

¹ Doc. 7524/06 COMPET 72 ENV 189 CHIMIE 12 CODEC 252 OC 224.

DICHIARAZIONE 179/06

Dichiarazione della delegazione portoghese (appoggiata dalla delegazione spagnola)

"Il Portogallo conferma l'approvazione del testo di compromesso figurante nel doc. PE-CONS 3660/06, ma ritiene che tale approvazione non possa essere considerata un precedente al momento della futura discussione di atti legislativi identici per quanto riguarda l'obbligo delle tabelle di concordanza.

Il Portogallo sottoscrive la risposta data dal Consiglio all'interrogazione scritta E-4571/06, presentata dall'onorevole Chris Davies (ALDE):

"L'inclusione in una direttiva di una disposizione che impone agli Stati membri di fornire tabelle di concordanza è decisa caso per caso e dipende dai risultati dei negoziati su ogni singola direttiva. Gli Stati membri non hanno alcun obbligo giuridico generale di redigere e rendere pubbliche tali tabelle. Come previsto ai sensi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹ tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, il Consiglio può soltanto incoraggiare gli Stati membri a redigere le loro tabelle di concordanza e a renderle pubbliche."

Tuttavia, il Portogallo sostiene oggi il testo di compromesso poiché concorda in merito alla sostanza del risultato politico e riconosce l'urgenza della sua approvazione."

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

DICHIARAZIONE 180/06

Dichiarazione della Danimarca

"La Danimarca ha aderito all'accordo in prima lettura tra il Parlamento Europeo e il Consiglio sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati (PFOS), in quanto l'accordo comporta un notevole miglioramento del livello di protezione. Tuttavia, la Danimarca deplora che non sia stato possibile pervenire ad un accordo su limiti temporali per le deroghe adottate al divieto di immissione sul mercato e di uso dei PFOS, dato che la fissazione di limiti temporali può in generale contribuire a favorire la sostituzione di tali prodotti e il ricorso a tecnologie più rispettose dell'ambiente."

DICHIARAZIONE 181/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'autorità legislativa sulla necessità che, al più tardi all'atto della pubblicazione finale sulla Gazzetta ufficiale, lo stanziamento citato nell'atto di base che istituisce il programma Cultura (2007-2013) sia espresso a prezzi correnti. Ciò corrisponde all'abituale pratica di bilancio e permette di garantire con assoluta chiarezza il rispetto della decisione dell'autorità legislativa. Per il programma in questione, l'importo a prezzi correnti ammonta a 400 milioni di EUR."

DICHIARAZIONE 182/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'autorità legislativa sulla opportunità che, al più tardi all'atto della pubblicazione finale sulla Gazzetta ufficiale, lo stanziamento di bilancio citato nell'atto di base sia espresso sulla base dei prezzi correnti. Ciò corrisponde all'abituale pratica di bilancio e permette di garantire con assoluta chiarezza il rispetto della decisione dell'autorità legislativa. Per il programma in questione, l'importo sulla base dei prezzi correnti ammonta a 215 milioni di euro."

DICHIARAZIONE 183/06

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese ritiene che il finanziamento europeo degli organismi culturali debba essere erogato a progetti di cooperazione in base alle loro specificità, selezionati a tal fine alla luce di criteri obiettivi e trasparenti da commissioni giudicatrici indipendenti e sottoposti alle stesse condizioni degli altri progetti della stessa natura."

DICHIARAZIONE 184/06

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 39

"Al più tardi un anno prima della data di recepimento la Commissione fornirà assistenza agli Stati membri per l'attuazione della direttiva, segnatamente per le procedure di cui all'articolo 39, paragrafi da 1 a 5."

DICHIARAZIONE 185/06

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 13, paragrafo 2

"La Commissione conferma che, all'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno i termini "non essere superiori al costo della procedura" possono essere interpretati come riferiti anche alle spese inerenti alla gestione, al controllo e all'applicazione del regime di autorizzazione."

DICHIARAZIONE 186/06

Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 41

"La Commissione conferma che nel considerando 41 la tutela dei minori può comprendere anche le azioni a favore del benessere e dello sviluppo dei bambini."

DICHIARAZIONE 187/06

Dichiarazione della Commissione relativa agli ostacoli alla commercializzazione e alla pubblicità

"Entro la fine del 2007 la Commissione presenterà una relazione sugli ostacoli alla commercializzazione e alla pubblicità nell'UE. Se necessario la Commissione adotterà le misure adeguate per la soppressione degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi."

DICHIARAZIONE 188/06

Dichiarazione della repubblica federale di Germania

"Il Governo della Repubblica federale di Germania fa presente che, in occasione della riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 24 maggio 2006, all'articolo 17, punto n. 15, nella versione su cui si basa la posizione politica comune, è stata data un'interpretazione che esclude anche il diritto in materia di concorrenza sleale dal campo di applicazione dell'articolo 16 della direttiva relativa ai servizi. Questa posizione giuridica è condivisa esplicitamente dal Governo federale tedesco e costituisce il presupposto per l'approvazione. Il Governo federale tedesco constata che né la Commissione né le altre delegazioni hanno sostenuto una posizione contraria."

DICHIARAZIONE 189/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che la stretta collaborazione attualmente esistente tra i partecipanti europei alla ricerca sull'energia da fusione apporti un valore aggiunto all'UE. Essa si adopererà affinché la struttura gestionale della ricerca sull'energia da fusione nell'ambito del settimo programma quadro sia definita in stretta consultazione con la comunità della ricerca. Sarà assicurato un opportuno coordinamento tra le attività dell'impresa comune europea inerenti, tra l'altro e inizialmente in via prioritaria, alla realizzazione dell'ITER e le altre attività nell'area tematica "Ricerca sull'energia da fusione" del settimo programma quadro realizzate dalla comunità della ricerca, al fine di migliorare la conoscenza scientifica e tecnologica nell'ambito dell'energia da fusione."

DICHIARAZIONE 190/06

Dichiarazione del Consiglio

"Gli Stati membri concordano nel ritenere che l'articolo 9 non riguarda la classificazione di informazioni o di intelligence, bensì un obbligo generale di riservatezza".

DICHIARAZIONE 191/06

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio esaminerà con particolare attenzione tutte le proposte attinenti al principio di disponibilità previsto dal programma dell'Aia, al fine di rafforzare lo scambio informazioni relative all' applicazione della legge per tutti i reati penali. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione quadro il Consiglio esaminerà, in base ad una relazione della Commissione, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative per rimuovere gli ostacoli che ancora sussistono allo scambio di informazioni."

DICHIARAZIONE 192/06

Dichiarazione della delegazione tedesca

"Si ritiene che per canale esistente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della decisione quadro si intenda unicamente un canale ufficiale destinato alla trasmissione di informazioni; pertanto l'articolo 6, paragrafo 1 della decisione quadro lascia impregiudicate le disposizioni in base alle quali talune informazioni possono essere trasmesse solo tramite determinati canali. In futuro la Germania applicherà tale disposizione di conseguenza."

DICHIARAZIONE 193/06

Dichiarazione della Germania

"La Germania si compiace del Settimo programma quadro di ricerca, considerato uno strumento importante per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche della Comunità e per promuovere la competitività in aree tematiche di rilievo.

La tutela della dignità umana ed il diritto alla vita richiedono una protezione globale della vita umana fin dai suoi primi istanti. Il sostegno dell'Unione europea alla ricerca non dovrebbe pertanto fornire incentivi all'eliminazione di embrioni umani.

La Germania prende atto con soddisfazione dell'intenzione della Commissione europea di proseguire la linea di condotta avviata con il Sesto programma quadro, e di non proporre al comitato di regolamentazione competente per il Settimo programma quadro progetti di finanziamento che prevedono la distruzione di embrioni umani.

Sebbene consideri ancora insufficienti le disposizioni relative alla ricerca sugli embrioni umani e sulle cellule staminali embrionali umane, la Germania approva il Settimo programma quadro di ricerca, data la sua notevole importanza per la ricerca europea e per lo sviluppo sociale dell'Unione europea. In tale contesto, la Germania presume che, malgrado il previsto riesame a medio termine di questo settore del Settimo programma quadro di ricerca, l'accordo attualmente raggiunto riguardo al divieto di finanziamento del prelievo di cellule staminali da embrioni umani resterà valido al di là di questo periodo data la sua importanza fondamentale."

DICHIARAZIONE 194/06

Dichiarazione dell'Austria

"In linea di principio, l'Austria appoggia il Settimo programma quadro di ricerca, considerato uno strumento importante per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche della Comunità e migliorare la competitività dell'Europa.

Per quanto riguarda le questioni bioetiche relative al Settimo programma quadro, l'Austria ha sempre favorito il finanziamento a partire da fondi comunitari di ricerche accettabili dal punto di vista etico su cellule staminali adulte.

Ancora una volta, l'Austria sottolinea la sua posizione, già frequentemente espressa, secondo la quale attività che comportano l'utilizzo di embrioni umani non devono essere finanziate mediante il Settimo programma quadro di ricerca. L'Austria si dichiara fermamente contraria a tale tipo di ricerca per ragioni etiche fondamentali.

L'Austria esprime rammarico per il fatto che l'articolo 6 della decisione concernente il Settimo programma quadro consenta il finanziamento della ricerca su cellule staminali embrionali umane. Pertanto, l'Austria non può dare il suo accordo sull'insieme del Settimo programma quadro della CE."

DICHIARAZIONE 195/06

Dichiarazione della Polonia

"La Polonia è pienamente consapevole che il Settimo programma quadro è un elemento chiave della strategia di Lisbona rinnovata che comporta il partenariato per la crescita e l'occupazione. Il programma costituisce un importante passo verso la costruzione di una società fondata sulla conoscenza, l'aumento della competitività e la promozione del progresso sociale ed economico in tutta l'UE.

In particolare, la Polonia attribuisce grande valore alla creazione del Consiglio europeo per la ricerca, alla destinazione di fondi significativi alla ricerca di base ed al finanziamento prioritario dei giovani talenti più brillanti.

La Polonia ha contribuito attivamente alla realizzazione della strategia di Lisbona ed alla creazione dello Spazio europeo della ricerca, ed intende proseguire tali attività e sostenere tutte le misure adottate dalla Comunità in proposito.

Tuttavia, nel corso delle discussioni sull'attuazione particolareggiata del programma la Polonia ha segnalato costantemente che attività di ricerca che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali o di embrioni umani non sono in linea con i principi morali di base. Inoltre, data la mancanza di conoscenze sufficienti riguardo alle potenziali conseguenze a lungo termine di tali ricerche, la Polonia ha dichiarato in varie occasioni di non approvare un finanziamento UE di tali attività. Purtroppo l'articolo 6 della decisione concernente il Settimo programma quadro consente il finanziamento di tali ricerche.

Pertanto, tenuto conto di principi etici fondamentali e di altre ragioni menzionate in precedenza, la Polonia non può dare il suo accordo al finanziamento da parte dell'UE di attività di ricerca che comportino l'utilizzo di cellule staminali embrionali o di embrioni umani."

DICHIARAZIONE 196/06

Dichiarazione del Portogallo

"Il testo di compromesso adottato costituisce un naturale progresso verso l'adozione del Settimo programma quadro. Il Portogallo sottolinea tuttavia che il dibattito ha fatto emergere delle limitazioni per quanto riguarda lo sviluppo della ricerca biomedica in Europa. Pur rallegrandosi dell'accettazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali nel Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), il Portogallo non può fare a meno di rammaricarsi per l'incoerenza di cercare di sorvolare sulla necessità di prelevare tali cellule embrionali.

Il fatto di escludere dai progetti di RST il sostegno ai meccanismi di prelievo delle cellule staminali embrionali significa ignorare precisamente la parte del processo di RST che più richiederebbe un attento esame sotto il profilo etico."

DICHIARAZIONE 197/06

Dichiarazione di Malta

"In linea di principio, Malta appoggia il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in quanto costituisce uno strumento importante che rafforza in modo concreto la ricerca UE, efficace motore per l'innovazione e la crescita.

Malta ritiene, tuttavia, che la tutela della dignità umana ed il diritto alla vita debbano ottenere la più elevata protezione possibile fin dal concepimento. A tale riguardo, Malta sottolinea che le attività che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e embrioni umani, non debbano rientrare nel campo di applicazione di tale programma UE finanziato pubblicamente.

Malta, pur esprimendo apprezzamento per la dichiarazione della Commissione secondo la quale manterrà l'attuale linea di condotta e non sottoporrà al comitato di regolamentazione proposte relative a progetti di ricerca che comportano la distruzione di embrioni umani, anche per il prelievo di cellule staminali, ritiene che con tale dichiarazione non si è andati abbastanza avanti, in quanto consente ancora la possibilità di finanziamento comunitario di fasi successive che riguardano cellule staminali embrionali umane.

A tale riguardo Malta si rammarica per il fatto che il Settimo programma quadro non tratti opportunamente le questioni etiche legate alla ricerca sugli embrioni umani e le cellule staminali embrionali umane. Considerato ciò, Malta non può dare il suo accordo al Settimo programma quadro nel suo insieme e pertanto vota contro la posizione comune del Consiglio."

DICHIARAZIONE 198/06

Dichiarazione della Lituania

"La Lituania riconosce l'importanza e il valore aggiunto del Settimo programma quadro per la competitività e l'R&S europee e accoglie con favore e sostiene il programma.

Tuttavia la Lituania non può accettare l'articolo 6 che consente il finanziamento comunitario della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane in quanto ritiene che tale ricerca violi i valori etici fondamentali.

La Lituania non può pertanto votare a favore della proposta di Settimo programma quadro."

DICHIARAZIONE 199/06

Dichiarazione italiana

1. La delegazione italiana, nel confermare il proprio voto e nell'esprimere soddisfazione per la Dichiarazione della Commissione relativa alla presentazione di progetti di ricerca sulle cellule staminali embrionali, torna a sottolineare che avrebbe ritenuta necessaria la precisazione di una cut-off date per l'utilizzo delle linee cellulari già esistenti, secondo quanto proposto nell'emendamento Niebler presentato al Parlamento Europeo il 15 giugno u.s.

Nell'aderire all'adozione del VII Programma Quadro, l'Italia ritiene che nella Dichiarazione della Commissione al paragrafo 11 il registro delle cellule staminali embrionali umane si riferisca a quelle già esistenti e che al paragrafo 12 il possibile finanziamento di progetti per "stadi successivi che coinvolgano cellule staminali embrionali" si limiti a quelle estratte dall'embrione prima dell'adozione del VII PQ. L'Italia chiederà che questa impostazione venga riconosciuta nell'attuazione dei programmi.

2. La Delegazione italiana sottolinea l'esigenza di promuovere la ricerca avanzata tesa ad individuare la possibile produzione di cellule staminali totipotenti non derivate da embrioni e a verificare la possibilità di ricerca sugli embrioni crioconservati non impiantabili. I progressi scientifici in tale ambito possono infatti essere tali da porre su nuove e meno controverse basi la discussione sugli aspetti etici della ricerca. È per tale ragione che da parte italiana si richiede alla Commissione di impegnarsi a riferire su tale aspetto in occasione della revisione del VII PQ nel 2009, al fine di consentire un dibattito aggiornato sul finanziamento europeo dei progetti di ricerca.

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 6

"Per il 7° programma quadro, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro etico di riferimento del 6° programma per quanto riguarda le decisioni in materia di finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane.

La Commissione europea propone di mantenerlo in quanto, in base all'esperienza accumulata, ha consentito di elaborare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca a cui partecipano ricercatori di molti paesi in cui esistono normative alquanto diverse.

- (1) La decisione concernente il 7° programma quadro esclude espressamente dal finanziamento comunitario tre settori di ricerca:
 - attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - attività di ricerca intese a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie;
 - attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.
- (2) Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. Non saranno finanziate in uno Stato membro attività proibite in tale paese.
- (3) La decisione concernente il 7° PQ e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento comunitario della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano alcun giudizio di valore in merito al quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.

- (4) Negli inviti a presentare proposte, la Commissione non richiede esplicitamente l'uso di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell'obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi comunitari per la ricerca sulle cellule staminali è destinata a cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi nell'ambito del 7° PQ.
- (5) I progetti che prevedono l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane devono superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale degli esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.
- (6) Le proposte che superano la valutazione scientifica sono successivamente oggetto di un esame etico rigoroso organizzato dalla Commissione europea. In tale esame si tiene conto dei principi contenuti nella Carta UE dei diritti fondamentali e nelle convenzioni internazionali in materia come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino la normativa dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.
- (7) In determinati casi l'esame etico può svolgersi nel corso della realizzazione del progetto.
- (8) Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le regole e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso parentale e assenza di incentivi finanziari ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare.

- (9) Le singole proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo possono essere presentate, ai fini dell'approvazione, agli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato di regolamentazione. I progetti che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane e non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.
- (10) La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca comunitaria sulle cellule staminali, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.
- (11) La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane (HESC) secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione finanzia un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'uso da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo ad evitare superflue derivazioni di nuove linee cellulari staminali.
- (12) La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato di regolamentazione proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà alla Comunità di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane."

DICHIARAZIONE 201/06

Dichiarazione della Commissione

Tema "Energia"

"I dieci temi del programma Cooperazione comprendono attività di ricerca che stanno alla base della formulazione, attuazione e valutazione delle politiche comunitarie alle quali la Commissione attribuisce un ruolo determinante. La Commissione accoglie positivamente l'importanza che il Parlamento europeo riserva alla politica energetica in generale e alla promozione dell'efficienza energetica e alle fonti di energia rinnovabili in particolare. Per consentire al Parlamento di seguire l'attuazione del programma, la Commissione intende proseguire la politica di trasparenza e continuare a fornire le informazioni necessarie. Le informazioni sui progetti finanziati dal programma quadro saranno interamente disponibili al pubblico su Internet. In particolare, almeno ogni due anni si cercherà di offrire una presentazione esauriente dei progetti che si occupano dell'uso razionale ed efficiente dell'energia e del ruolo delle fonti energetiche rinnovabili."

DICHIARAZIONE 202/06

Dichiarazione della Commissione

"Idee"

"Nell'ambito della relazione sullo stato di avanzamento citata all'articolo 7, paragrafo 2, che precede la valutazione intermedia, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la prima metà del 2008, una comunicazione sulla metodologia e sui criteri applicabili alla valutazione che gli esperti indipendenti dovranno realizzare sulle strutture e sui meccanismi del Consiglio Europeo della Ricerca. Eventualmente, la Commissione presenterà una proposta volta ad adeguare il programma quadro."

Dichiarazione della Commissione relativa ai metodi di sperimentazione alternativi

"Da vari decenni la messa a punto di metodi assistiti dal computer, in vitro e di altra natura, nonché il perfezionamento dei metodi esistenti, occupano un posto importante nella strategia della Comunità volta a promuovere i metodi di sperimentazione alternativi. Tra il 1999 e il 2002 (quinto programma quadro) l'UE ha sostenuto 43 progetti di ricerca per un importo complessivo di 65 milioni di EUR, molti dei quali sono ancora in corso. Nell'attuale programma quadro per la ricerca (sesto programma quadro 2003-2006), l'Unione europea sta investendo più di 90 milioni di EUR per sviluppare metodi di prova rigorosi, efficaci, senza l'utilizzazione di animali, che rispondano ai requisiti della convalida internazionale.

Le attività di ricerca continueranno nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2013) mediante attività coordinate concernenti metodi e strategie alternativi per l'effettuazione di prove di innocuità incentrate sui farmaci (per il tema "Salute") e sui prodotti chimici industriali (per il tema "Ambiente"). Un'attenzione particolare è stata riservata ai metodi che possono contribuire maggiormente a ridurre la sperimentazione sugli animali nell'ambito di REACH, tenendo conto del tempo necessario per sviluppare le prove e dei termini per la registrazione previsti nel regolamento REACH. Pertanto, il settimo programma quadro include lo sviluppo di metodi che potrebbero direttamente contribuire alla riduzione degli animali utilizzati nella sperimentazione nell'ambito di REACH. Si cerca di coinvolgere i soggetti interessati mediante iniziative quali il partenariato europeo per metodi alternativi alla sperimentazione animale, avviato il 7 novembre 2005 dai commissari Potocnik e Verheugen, in collaborazione con l'industria. Un partenariato coordinato a livello dell'UE che abbracci vari settori sarà più efficace delle iniziative isolate finora esistenti nella misura in cui consentirà di mettere in comune le esperienze, le competenze e le risorse sia della Commissione sia dell'industria.

Dal 1991 la convalida dei metodi di sperimentazione alternativi costituisce una delle priorità della Commissione. A tal fine, la Commissione ha istituito all'interno del Centro comune di ricerca un'unità specifica, il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM), con il compito di coordinare la convalida dei metodi di sperimentazione alternativi al livello dell'Unione europea, nonché di promuovere la messa a punto, la convalida ed il riconoscimento a livello internazionale di tali metodi. La Commissione continuerà a convalidare metodi appropriati e ad esaminare l'applicazione di metodi convalidati nella legislazione comunitaria. Attualmente si ricorre a metodi appropriati nel quadro della legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche, per adattare l'allegato V della direttiva 67/548/CEE. La Commissione riconosce l'importanza di assicurare il più rapidamente possibile l'ammissibilità normativa di siffatti metodi e ha adottato vari metodi di sperimentazione alternativi convalidati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE in anticipo rispetto al riconoscimento internazionale definitivo. La Commissione si adopererà in particolare affinché la normativa sulla sperimentazione stabilita nel quadro di REACH sia adeguata con la massima sollecitudine dopo che si saranno resi disponibili appropriati metodi convalidati.

La Commissione continuerà ad attivarsi nei consessi internazionali, in particolare l'OCSE, in cui contribuisce allo sviluppo di nuovi standard per la sperimentazione, ponendo in particolare l'accento sui succitati metodi recentemente convalidati.

Il quadro normativo in cui sono applicati i metodi di sperimentazione è importante quanto i metodi stessi. Fin dall'inizio, l'esigenza di ridurre al minimo la sperimentazione animale è stata l'obiettivo principale di REACH e la Commissione si è costantemente adoperata per migliorare questo aspetto della proposta. Modifiche significative sono state apportate nel corso dell'intero processo, quali l'aggiunta della fase di registrazione preliminare a seguito della pubblicazione del libro bianco del 2001 e l'accettazione del principio di un'unica data di registrazione preliminare, conformemente al parere del Parlamento europeo in prima lettura e alla posizione comune del Consiglio. L'obiettivo di limitare la sperimentazione sugli animali può essere constatata anche nelle diverse disposizioni del testo giuridico: raggruppamento delle sostanze, valutazione delle proposte relative ai metodi di sperimentazione e approccio per analogia. Importanti lavori volti a ridurre l'utilizzazione di animali sono in corso nel quadro dei RIP (progetti di attuazione di REACH), con lo sviluppo di strategie di sperimentazione intelligenti. La Commissione si impegna a continuare questi lavori dopo l'adozione

di REACH. Per esempio, lo sviluppo e l'aggiornamento degli orientamenti e delle procedure operative dell'Agenzia offriranno ulteriori possibilità di venire incontro alle preoccupazioni per quanto riguarda la sperimentazione sugli animali.

La Commissione esaminerà anche gli aspetti correlati nel quadro del riesame della direttiva 86/609/CEE, in particolare in relazione alle modalità per promuovere ulteriormente lo sviluppo, la convalida e l'ammissibilità normativa di metodi alternativi in conformità del principio "delle tre R" (Rimpiazzare, Ridurre, Raffinare)."

Dichiarazione della Commissione relativa agli additivi presenti nei prodotti del tabacco nel contesto dei negoziati "REACH" ed agli emendamenti del Parlamento relativi a tali additivi

"Il regolamento REACH riguarda i componenti chimici contenuti nei prodotti del tabacco, allo stesso titolo delle altre sostanze chimiche. Tali componenti chimici dovranno quindi essere registrati e saranno soggetti alle disposizioni del sistema REACH in materia di valutazione, restrizione ed autorizzazione e alcuni effetti di tali sostanze, sotto forma di combusta, dovrebbero essere coperti dalle valutazioni della sicurezza chimica richieste.

Quando il sistema REACH sarà operativo, le informazioni comunicate nel quadro di REACH sugli ingredienti dei prodotti del tabacco dovranno essere riassunte e prese in considerazione al fine di trarre maggiori vantaggi dalle sinergie con i lavori intrapresi nel contesto della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

Conformemente alla direttiva 2001/37/CE la Commissione è tenuta a promuovere:

- l'elaborazione e l'applicazione di un modello armonizzato di dichiarazione per gli ingredienti dei prodotti del tabacco, al fine di creare le condizioni necessarie alla valutazione sistematica degli ingredienti dei prodotti del tabacco. Tale azione potrebbe sfociare, a termine, nell'istituzione di una base di dati europea sugli ingredienti dei prodotti del tabacco ed i loro effetti;
- la valutazione delle prove relative agli effetti tossicologici ed agli effetti di dipendenza, dal punto di vista della salute pubblica;
- la cooperazione tra i laboratori indipendenti dell'UE, in modo da istituire una base operativa che consenta un'analisi ed una valutazione armonizzate degli ingredienti dei prodotti del tabacco e/o delle emissioni di fumo da parte degli Stati membri e successivamente un esame della forma che potrebbe assumere un elenco comune degli ingredienti.

Inoltre la Commissione:

- parteciperà all'elaborazione di orientamenti relativi alle prove ed alla misurazione della composizione e delle emissioni dei prodotti del tabacco nel contesto della convenzione quadro sulla lotta contro il tabagismo (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC);
- prevedrà un cofinanziamento della ricerca relativa alla tossicità, ed in particolare agli effetti della dipendenza, degli ingredienti dei prodotti del tabacco e delle emissioni di fumo nel contesto del programma quadro di ricerca.

Nel periodo precedente il prossimo riesame della direttiva 2001/37/CE, che sarà fondato sulla relazione riguardante l'attuazione della direttiva prevista per il 2007, la Commissione esaminerà lo sviluppo del quadro di valutazione degli ingredienti dei prodotti del tabacco alla luce dell'esperienza acquisita e delle analisi d'impatto effettuate sulle varie opzioni.

Il compito di provare gli effetti sanitari degli ingredienti e delle emissioni dei prodotti del tabacco dovrebbe spettare interamente al settore del tabacco, che dovrebbe altresì finanziare l'elaborazione, la convalida e l'esecuzione delle prove tossicologiche e delle prove relative al potenziale di dipendenza appropriate. Tale processo deve essere condotto dalle autorità incaricate della salute pubblica al fine di garantire che tutti i metodi predisposti rispondano effettivamente ai problemi di salute pubblica in questione.

Sulla base del principio stabilito al precedente paragrafo riguardo al ruolo dell'industria nel finanziamento delle prove, la Commissione esaminerà le opzioni concrete atte a consentire di riunire le risorse umane e finanziarie sufficienti per finanziare un programma di lavoro ambizioso di valutazione degli ingredienti e delle emissioni di fumo, al fine di valutare correttamente i risultati dal punto di vista sanitario.

La Commissione è consapevole che l'elaborazione e la convalida dei metodi e la valutazione delle sostanze sono compiti difficili che richiederanno vari anni di lavoro."

DICHIARAZIONE 205/06

Dichiarazione della Polonia

"A titolo di compromesso, la Polonia appoggia la soluzione di compromesso per quanto riguarda il pacchetto REACH.

La Polonia tiene a sottolineare che le disposizioni proposte non hanno dissipato tutti i timori di un eventuale peggioramento della competitività dell'industria chimica e di altre industrie negli Stati membri dell'Unione europea.

Particolare preoccupazione destano i nuovi obblighi per quanto riguarda la presentazione di un piano di sostituzione (qualora siano disponibili prodotti sostitutivi più sicuri) e l'analisi delle possibili alternative, che impongono alle imprese, che chiedono l'autorizzazione di produzione, importazione o utilizzazione di una sostanza, di analizzare la possibilità di impiegare sostanze sostitutive al posto delle sostanze particolarmente pericolose. Disposizioni di questo tipo possono recare pregiudizio alle piccole e medie imprese. Queste imprese possono non essere in grado di elaborare tali analisi, tra l'altro per motivi economici e per motivi attinenti all'assenza di personale adeguato (specialisti). Inoltre, l'estensione da 10 a 12 anni del periodo di protezione dei dati indispensabili per la registrazione può in pratica svantaggiare gli Stati membri con un'economia in fase di sviluppo.

Questa modifica può avvantaggiare la protezione degli interessi economici e cementare la supremazia dei potenti consorzi all'interno e all'esterno dell'UE."

DICHIARAZIONE 206/06

Dichiarazione unilaterale del Regno Unito, sostenuto dai Paesi Bassi

"Il Regno Unito e i Paesi Bassi non possono sostenere le decisioni del Consiglio che respingono le proposte della Commissione. Le misure nazionali adottate in base alla clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 2001/18/CE (articolo 23) possono unicamente essere basate su nuove prove scientifiche relative ai rischi per la salute umana o l'ambiente. Abbiamo esaminato le prove scientifiche fornite dall'Austria a sostegno delle misure di salvaguardia da essa adottate per quanto concerne i prodotti a base di granturco geneticamente modificato T25 e MON810. Siamo d'accordo con la valutazione effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare secondo cui non vi sono prove scientifiche sufficienti a sostegno dell'azione intrapresa. Votiamo quindi contro le decisioni del Consiglio."

DICHIARAZIONE 207/06

Dichiarazione della Bulgaria e della Romania

"La Bulgaria e la Romania si riferiscono alla proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003, del regolamento (CE) n. 318/2006 e del regolamento (CE) n. 320/2006. La Bulgaria e la Romania hanno chiesto un emendamento della suddetta proposta che non è stato accolto e pertanto esse esprimono la loro opposizione alle seguenti disposizioni:

- a) la non inclusione di Bulgaria e Romania come beneficiari ammissibili dell'aiuto transitorio per le raffinerie a tempo pieno ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (CE) n. 320/2006
- b) il mantenimento per Bulgaria e Romania della tabella degli incrementi (introduzione graduale) prevista all'articolo 143 bis per i pagamenti compensativi, ai sensi dell'articolo 71 quater del regolamento 1782/2003.

La Bulgaria ha presentato una giustificazione scritta dettagliata al Consiglio e alla Commissione a sostegno della suddetta posizione che si basa sul principio fondamentale della parità di trattamento sancita all'articolo 12 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il mancato accesso a un importo proporzionale di aiuto transitorio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (CE) n. 320/2006 ridurrà i raffinatori bulgari a tempo pieno a operare in un mercato falsato della distorsione della concorrenza in cui tutti gli altri attori saranno assistiti nei loro sforzi di ristrutturazione e adeguamento, anche con "contributi ai (loro) costi operativi".

Tenuto conto di quanto precede e nel caso si registrino effetti negativi per l'industria di raffinazione a causa di sfavorevoli sviluppi del mercato la Bulgaria e la Romania si riservano il diritto di rivolgere una richiesta al Consiglio e alla Commissione affinché prendano misure adeguate per rimediare alla situazione."

DICHIARAZIONE 208/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione in merito al regolamento sulle "colture energetiche"

"Nell'ambito della discussione sulla proposta relativa alle colture energetiche le delegazioni hanno sollevato una serie di questioni. Il Consiglio invita la Commissione ad avanzare proposte al momento opportuno nel contesto della relazione sulla condizionalità durante la presidenza entrante oppure nel contesto del "controllo dello stato di salute" della PAC nel 2008."

DICHIARAZIONE 209/06

Dichiarazione della Lettonia relativa all'interpretazione delle norme obbligatorie da applicare come punto di partenza per i nuovi stati membri che si avvalgono del regime di pagamento unico per superficie in caso di misure agroambientali

- "1. La Lettonia sostiene la *proposta di regolamento del Consiglio recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*, intesa a fornire ai nuovi Stati membri la possibilità di applicare la condizionalità a decorrere dal 2009 e il regime di pagamento unico per superficie fino al 2010.

2. La Lettonia ritiene tuttavia che la condizionalità nei nuovi Stati membri debba essere applicata nel rispetto di un calendario fissato analogamente a quanto previsto all'articolo 3 e all'allegato III del regolamento n. 1782/2003 del Consiglio per gli Stati membri dell'UE a 15. In tal modo sarebbero assicurate la creazione e l'applicazione di un sistema di amministrazione e di controllo efficiente e sarebbe inoltre più facile per gli agricoltori abituarsi alle nuove condizioni.

3. A norma degli articoli 39¹ e 51² del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), secondo cui la condizionalità costituisce il punto di partenza per le misure agroambientali, considerato che i nuovi Stati membri procederanno all'applicazione della condizionalità ad una data ulteriore rispetto all'attuazione delle misure agroambientali, la Lettonia ritiene che la condizionalità (in quanto sistema) sarà applicata a decorrere dall'anno di attuazione in Lettonia del regime di pagamento unico. Prima di applicare la condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri dovranno invece rispettare i requisiti minimi per mantenere le terre in buone condizioni agronomiche e ambientali ("Buone condizioni agronomiche e ambientali" - articolo 5 e allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003) nonché tutte le specifiche norme comunitarie obbligatorie per cui i nuovi Stati membri si avvarranno del rispettivo sistema applicato dall'organismo pagatore e dalle autorità di controllo competenti."

¹ Articolo 39, paragrafo 3 I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. (...)

² Articolo 51, paragrafo 3 (...) per i beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i requisiti obbligatori da soddisfare sono quelli previsti all'articolo 5 e all'allegato IV di detto regolamento.

DICHIARAZIONE 210/06

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca ha forti riserve nei confronti del regime di aiuto per le colture energetiche (ai sensi del capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003), specialmente in quanto la gestione e il controllo delle colture energetiche a contratto sono estremamente burocratici.

La Germania approverà ciononostante il regolamento in oggetto, partendo dal presupposto che le disposizioni di attuazione per le colture energetiche siano nettamente semplificate (regolamento (CE) n. 1973/2004).

La Germania si compiace che la Commissione UE abbia avviato le discussioni sulla semplificazione in sede di comitato di gestione per i pagamenti diretti e che abbia presentato alcune riflessioni preliminari sulla semplificazione.

Anche la Germania ha presentato una serie di proposte di semplificazione e sarebbe grata se la Commissione ne tenesse conto. Si sottolineano tra l'altro i seguenti punti:

- Occorre armonizzare le disposizioni relative alle colture energetiche (capitolo 8) e quelle relative alle materie prime rinnovabili su terreni messi a riposo (capitolo 16). Le differenze che ancora sussistono devono essere eliminate e le semplificazioni progettate per le colture energetiche devono essere estese alle materie prime rinnovabili.
- Devono essere adottate disposizioni che consentano anche la trasformazione in bioetanolo di sugo denso di barbabietola da zucchero nel quadro dei capitoli 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004."

DICHIARAZIONE 211/06

Dichiarazione della Commissione sulla base giuridica

"La Commissione deplora che si sia fatto ricorso alla duplice base giuridica per le proposte riguardanti le regioni ultraperiferiche. Rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, è possibile fare ricorso a una doppia base giuridica solo se le misure considerate hanno una duplice finalità o una duplice componente, entrambe ugualmente essenziali. A parere della Commissione, tale condizione non sussiste per la presente proposta, che mira semplicemente ad adeguare talune politiche comuni a favore delle regioni ultraperiferiche. La Commissione si riserva pertanto di avvalersi dei diritti che il trattato le conferisce."

DICHIARAZIONE 212/06

Dichiarazione della Commissione in risposta alla richiesta cipriota relativa ai loro pagamenti diretti complementari nazionali

"La Commissione dichiara che i pagamenti diretti complementari nazionali di cui alla tabella 2 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 1782/2003 saranno oggetto di un adeguamento tecnico risultante dall'estensione del regime di pagamento unico per superficie."

DICHIARAZIONE 213/06

Dichiarazione della Polonia

"Nel quadro della riforma dell'attuale regime delle banane nell'UE, il Consiglio ha ribadito l'importanza di garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali tenendo conto delle peculiarità delle regioni produttrici di banane.

La Polonia desidera far presente che la prossima riforma del settore degli ortofrutticoli dovrebbe prestare analoga attenzione al settore dei frutti rossi.

La produzione dei frutti rossi è complementare a quella di altri prodotti (come le banane) e non è meno importante per garantire la sostenibilità delle zone rurali in tutta la comunità agricola (237.000 ettari della superficie coltivata dell'Europa a 25 sono coltivati a frutti rossi e a ciliegie).

La Polonia desidera sottolineare che il suddetto settore è particolarmente esposto alla concorrenza esterna e che dall'analisi dei mercati comparabili risulta che gli strumenti proposti per il mercato delle banane consentirebbero di risolvere i problemi del mercato dei frutti rossi.

Secondo la Polonia un adeguato sostegno disaccoppiato a questo comparto della produzione agricola dell'UE potrebbe rappresentare la soluzione da adottare nel quadro della prossima riforma del settore degli ortofrutticoli."

DICHIARAZIONE 214/06

Dichiarazione della delegazione tedesca

"In linea di principio, la delegazione tedesca accoglie con favore la riforma dell'OCM della banana. Tuttavia, l'importo di 280 milioni di euro destinato al settore della banana nelle regioni ultraperiferiche è ritenuto eccessivo.

Vista la grande importanza di questo settore per le regioni ultraperiferiche e al fine di assicurare una rapida attuazione della riforma, la Germania è disposta ad abbandonare le sue riserve.

La delegazione tedesca desidera tuttavia sottolineare che nell'ambito della revisione del bilancio dell'UE nel 2008/2009 occorre anche analizzare la spesa per l'OCM della banana."

DICHIARAZIONE 215/06

Dichiarazione dell'Estonia

"L'Estonia, pur riconoscendo appieno l'importanza del sostegno ai produttori di banane nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di far fronte in modo adeguato alle difficoltà che queste regioni conoscono a causa di svantaggi naturali, esprime preoccupazione generale riguardo alla deroga al principio della neutralità di bilancio. L'Estonia chiede di evitare questo precedente negativo in futuro nelle prossime riforme della politica agricola comune."

DICHIARAZIONE 216/06

Dichiarazione di UK, Svezia e Lettonia

"UK, Svezia e Lettonia, come spiegato durante le discussioni sulla proposta della Commissione, non approvano il livello di spesa proposto e il concetto di inclusione di un "margine di garanzia" nella dotazione di bilancio, in contrasto con il principio della neutralità di bilancio stabilito nei precedenti cicli di riforma della politica agricola comune."

DICHIARAZIONE 217/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che nelle disposizioni di attuazione saranno proposte disposizioni per:

1. redigere gli elenchi degli organismi e delle autorità di controllo. Tali elenchi devono specificare per ciascuno di essi, i paesi terzi interessati, le norme di produzione attuate e il tipo di prodotti coperti (colture e/o allevamenti);
2. includere disposizioni in modo che gli organismi e le autorità di controllo mettano a disposizione delle parti interessate un elenco continuamente aggiornato di operatori e prodotti certificati come biologici."

DICHIARAZIONE 218/06

Dichiarazione della Commissione da iscrivere a verbale della sessione del Consiglio

"La Commissione manterrà sotto esame l'elenco delle malattie riportato in allegato, soprattutto per tenere conto dell'epidemiologia, degli sviluppi scientifici, dell'impatto sulla salute pubblica e delle implicazioni economiche. Alla luce di questi sviluppi, modificherà l'elenco come opportuno."

DICHIARAZIONE 219/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione concordano sulla necessità di proteggere la biomassa riproduttrice di molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII e riconoscono che la limitazione degli sbarchi per uscita in mare per gli stock in questione contribuisce a tale obiettivo.

La Commissione intende istituire un gruppo tecnico con il compito di valutare la situazione, sulla base di consulenze scientifiche, e di formulare raccomandazioni su eventuali misure aggiuntive per proteggere la biomassa riproduttrice di molva azzurra.

Il Consiglio consultivo regionale competente sarà consultato su eventuali proposte della Commissione a tal fine."

DICHIARAZIONE 220/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione intende proporre nel dicembre 2006 un ulteriore 5% di riduzione dello sforzo di pesca per quanto riguarda le specie di acque profonde, conformemente agli impegni convenuti nella riunione annua della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale."

DICHIARAZIONE 221/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione intende proporre in futuro un'ulteriore riduzione del 25% all'anno basata sul livello delle catture nel 2005 per il pesce specchio atlantico e per gli squali pelagici nelle zone CIEM V, VI, VII, VIII e IX al fine di conformarsi al parere scientifico che raccomanda di arrivare nel giro di 4 anni a zero catture per ambedue gli stock."

DICHIARAZIONE 222/06

Dichiarazione della Commissione¹

"La Commissione dichiara che intende convocare regolarmente riunioni congiunte di alcuni o tutti i comitati di programma dei programmi specifici "Cooperazione", "Idee", "Persone" e "Capacità" per discutere questioni relative alla strategia ed alla coerenza globali dell'attuazione di tali programmi specifici."

DICHIARAZIONE 223/06

Dichiarazione della Lituania

"La Lituania riconosce il significato ed il valore aggiunto del Settimo programma quadro per la competitività e la R&S in Europa, si compiace del programma e lo sostiene. La Lituania ritiene tuttavia che le ricerche sulle cellule staminali embrionali umane siano una violazione dei valori etici fondamentali e non può pertanto accettare l'articolo 4 dei programmi specifici "Cooperazione", "Persone", "Capacità" e "CCR-CE", e l'articolo 3 del programma specifico "Idee"."

¹ Resta inteso che la dichiarazione della Commissione (doc. 16292/06 ADD2) relativa alla decisione concernente il Settimo programma quadro per quanto riguarda le ricerche sulle cellule staminali è valida anche per i relativi programmi specifici.

DICHIARAZIONE 224/06

Dichiarazione di Malta

"In linea di massima Malta sostiene i programmi specifici "Cooperazione", "Idee", "Persone", "Capacità" e "CCR" recanti attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, poiché esso costituisce uno strumento importante che rafforza in modo tangibile la ricerca UE, che rappresenta un motore efficace per l'innovazione e la crescita.

Riguardo all'articolo 4 del testo del Settimo programma quadro ed all'articolo 3 del programma specifico "Idee", (relativo alle questioni etiche), Malta ritiene che la dignità umana ed il diritto alla vita debbano beneficiare della massima protezione possibile già nelle primissime fasi. A tale proposito Malta esprime rammarico per il fatto che i programmi specifici non affrontino le preoccupazioni etiche relative alle ricerche sugli embrioni umani e sulle cellule staminali embrionali umane, ed esprime pertanto un voto contrario nei confronti di tali programmi."

Dichiarazione dei Paesi Bassi riguardo ai programmi specifici del settimo programma quadro

"Per quanto riguarda la conclusione del processo decisionale del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici, i Paesi Bassi intendono esprimere le due osservazioni in appresso.

Anzitutto, i Paesi Bassi hanno già manifestato l'esigenza che le iniziative tecnologiche congiunte (JTI) e le iniziative basate sull'articolo 169 siano trattate come parte integrante del pacchetto del settimo programma quadro.

Le tabelle di marcia di recente presentazione danno un utile quadro della situazione relativa alle JTI e alle iniziative basate sull'articolo 169. Esse confermano la volontà e l'impegno della Commissione a portare avanti queste iniziative.

I Paesi Bassi accolgono con grande soddisfazione il rinnovato impegno da parte della Commissione. Tuttavia, la tabella di marcia relativa alle JTI suscita preoccupazioni quanto al ritmo dei progressi prevedibile. Alla vigilia dell'attuazione del settimo programma quadro, l'industria europea non dispone ancora di dati certi quanto al termine per la presentazione delle proposte al Consiglio. Ciò potrebbe essere a spese dell'impegno dell'industria.

I Paesi Bassi riconoscono la pertinenza di tutte le JTI attualmente in programma e sono consapevoli delle differenze esistenti nel livello di sviluppo. Sollecitiamo la Commissione a presentare quelle più avanzate all'inizio del 2007. A nostro parere, vi rientrano la nanoelettronica e i sistemi informatici incorporati (che dovrebbero essere trattati in parallelo), i farmaci innovativi e, probabilmente, "Clean Sky". Potrebbero essere presentate tutte quante all'inizio del 2007.

Per quanto riguarda le iniziative basate sull'articolo 169, i Paesi Bassi constatano con piacere che si sono compiuti ulteriori progressi, in particolare per il progetto Eurostar, che di recente è stato adottato dai paesi aderenti ad Eureka. Auspichiamo che il Consiglio e il Parlamento europeo disbrighino rapidamente la futura proposta della Commissione.

In conclusione, per quanto riguarda il programma specifico "Persone", i Paesi Bassi approvano detto programma specifico, restando inteso che nel 2007 si adotteranno provvedimenti per discutere il ricalcolo dei tassi di riferimento e dei coefficienti correttivi per adeguare le remunerazioni nette dei ricercatori delle reti di formazione Marie Curie sulla base dei reali costi salariali in tutti gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 226/06

Dichiarazione della Germania

"La Germania è favorevole all'adozione dei programmi specifici del settimo programma quadro di ricerca dell'UE come rilevante contributo al rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche della Comunità e all'ulteriore promozione dello sviluppo della sua competitività in settori tematici importanti.

La Germania concorda con la dichiarazione fatta dalla Commissione in occasione dell'adozione della posizione comune del 24 luglio 2006. In essa si precisa a quali condizioni la Commissione possa finanziare attività di ricerca con cellule staminali embrionali umane, e che la Commissione, conformemente all'attuale prassi amministrativa, anche nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca non proporrà il finanziamento di progetti di ricerca che comportino la distruzione di embrioni umani, anche per il prelievo di cellule staminali.

La Germania fa inoltre richiamo alla propria dichiarazione fatta in occasione dell'adozione della posizione comune."

DICHIARAZIONE 227/06

Dichiarazione della Polonia

"La Polonia apprezza l'importanza effettiva e pratica del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il cui ruolo è quello di sostenere i lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

Al tempo stesso la Polonia sottolinea che i criteri di intervento convenuti del Fondo (soglie troppo alte del numero di lavoratori licenziati) possono escludere i lavoratori delle piccole e medie imprese in molti Stati membri dalla possibilità di beneficiare delle risorse del FEG."

DICHIARAZIONE 228/06

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

(appoggiata dalle delegazioni danese, olandese e svedese)

"Pur sostenendo il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Regno Unito nutre dubbi sull'efficacia di alcune delle azioni ammissibili del fondo e sul modo in cui assicura valore aggiunto attraverso un intervento a livello di UE. Al fine di portare al massimo l'efficienza della spesa in questo settore e far sì che il fondo aggiunga ulteriore valore rispetto agli interventi nazionali, le azioni ammissibili del fondo dovrebbero concentrarsi in modo esplicito su misure intese ad accrescere l'occupabilità delle persone e a migliorarne il passaggio dall'esubero all'occupazione sostenibile attraverso politiche attive del mercato del lavoro."

DICHIARAZIONE 229/06

Dichiarazione della Commissione sulle missioni di osservazione elettorale

"La Commissione constata l'aumento, negli ultimi anni, delle spese per le missioni di osservazione elettorale dell'UE nell'ambito dell'EIDHR, tale aumento è dovuto a vari fattori i) aumento delle richieste di invio di missioni di osservazione elettorale dell'UE da parte di paesi terzi, del Consiglio e del Parlamento europeo, a riprova della qualità e professionalità riconosciute delle missioni e del loro valore come importante strumento di politica estera; ii) un più frequente invio di missioni di osservazione elettorale dell'UE in paesi caratterizzati da un contesto postconflittuale, da seri problemi per quanto riguarda la sicurezza e da difficili condizioni logistiche; iii) aumento della lunghezza dei periodi di osservazione e del numero degli osservatori inviati.

La Commissione prende atto della preoccupazione riguardo al fatto che il finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE nell'ambito del futuro EIDHR non dovrebbe assorbire una quota sproporzionata dei finanziamenti totali disponibili in base allo strumento finanziario, rispetto al sostegno a favore di altri obiettivi prioritari. La Commissione conferma pertanto la sua intenzione di mantenere le spese connesse con le missioni di osservazione elettorale dell'UE nell'ambito del futuro EIDHR entro il 25% della dotazione finanziaria dell'EIDHR per il periodo settennale delle prospettive finanziarie 2007-2013. Tuttavia per un determinato esercizio finanziario e in casi debitamente giustificati, tale quota può essere aumentata di 5 punti percentuali al massimo."

DICHIARAZIONE 230/06

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 8 bis

"La Commissione conferma che nell'attuazione del presente regolamento si avvarrà, ove appropriato, di tutte le opzioni offerte dal regolamento finanziario per assicurare l'efficace e tempestiva prestazione di assistenza. In particolare, la Commissione si avvarrà della flessibilità che il regolamento finanziario offre per quanto riguarda l'attuazione di misure ad hoc in situazioni di crisi o emergenza.

Questa flessibilità può essere particolarmente pertinente in situazioni in cui difensori dei diritti dell'uomo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii) corrono un pericolo imminente per la loro sicurezza o incolumità nell'esercizio delle loro attività di promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo e necessitano di conseguenza di protezione urgente."

DICHIARAZIONE 231/06

Dichiarazione del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea

"L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. Il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea intendono sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze nel settore dell'uguaglianza di genere, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Quanto all'organizzazione dell'istituto, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione dichiarano che la struttura di gestione e, in particolare, il numero dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione è determinato con riferimento alla specificità dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e non costituisce pertanto un precedente per altre agenzie in futuro.

Per garantire una rotazione ordinata dei membri nominati dal Consiglio, gli Stati membri sono suddivisi in tre gruppi di nove seguendo l'ordine delle future presidenze. Per il primo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti ai primi due gruppi di Stati membri; per il secondo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti al terzo e al primo gruppo, per il terzo mandato da quelli del secondo e terzo gruppo e così via per i mandati successivi.¹ In caso di futuri allargamenti, il sistema di rotazione sarà adeguato di conseguenza."

¹ Primo mandato (2007 - 2009):
(i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU; (ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU.
Secondo mandato (2010 - 2012):
(iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI; (i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU.
Terzo mandato (2013 - 2015):
(ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU; (iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI.

DICHIARAZIONE 232/06

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito sulla base giuridica

"Pur sostenendo l'istituzione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, il Regno Unito nutre dubbi sull'adequatezza dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato quale base giuridica del regolamento. Sebbene l'articolo 13, paragrafo 2, del trattato CE consenta l'adozione di misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, ciò non sembra costituire di per sé una base giuridica appropriata per autorizzare l'istituzione di un Istituto per l'uguaglianza di genere a livello europeo.

Il Regno Unito ritiene che la base giuridica scelta per l'istituzione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere non può costituire un precedente ai fini dell'istituzione di altri istituti dell'UE nel settore dell'uguaglianza."

DICHIARAZIONE 233/06

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, francese, olandese e svedese sull'articolo 17

"Alla luce delle osservazioni generali sull'applicabilità del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, formulate dal Servizio giuridico del Consiglio (documento 8623/05), è emersa chiaramente la necessità di un dibattito generale sulla concessione delle immunità e dei privilegi nell'UE, specie per quanto riguarda gli organismi decentrati. La Germania, insieme ad altri Stati membri, ha già richiesto in alcuni casi la discussione di questo punto. Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia fanno riferimento all'accordo della Commissione, espresso nel marzo 2004 relativamente all'agenzia europea per le frontiere, a procedere a tale dibattito nel prossimo futuro."

DICHIARAZIONE 234/06

Spiegazione del voto favorevole delle delegazioni spagnola, italiana, lussemburghese, maltese e portoghese

"Le delegazioni spagnola, italiana, lussemburghese, maltese e portoghese ritengono che la creazione immediata di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere rivesta la massima priorità in quanto l'UE viene in tal modo dotata di uno strumento che favorirà il miglioramento della comprensione reciproca e gli scambi di esperienze e migliori prassi, promuovendo così l'uguaglianza tra uomini e donne; per questo motivo tali delegazioni votano a favore.

Le delegazioni spagnola, italiana, lussemburghese, maltese e portoghese avrebbero tuttavia preferito che tutti gli Stati membri fossero rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'Istituto [...]. Esse sottoscrivono pertanto la dichiarazione del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea secondo cui ciò non costituisce in alcun modo un precedente per altre agenzie in futuro."

DICHIARAZIONE 235/06

Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 15 relativo alla gestione operativa

"Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare, in seguito ad una valutazione d'impatto contenente un'analisi di merito sulle alternative dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo, le necessarie proposte legislative intese ad incaricare un'agenzia della gestione operativa a lungo termine del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione.

La Commissione si impegna a presentare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie proposte legislative al fine di incaricare un'agenzia della gestione operativa a lungo termine del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione. Tali proposte comprendono le modifiche necessarie ad adattare gli strumenti giuridici all'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano ad esaminare tali proposte quanto più rapidamente possibile e a farle adottare in tempo per consentire all'agenzia di intraprendere tutte le sue attività prima della scadenza di un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento."

DICHIARAZIONE 236/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio prende atto della proposta della Commissione, presentata il 19 settembre 2006, per "un regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 per quanto riguarda le reti da posta derivanti".

Nel corso del 2007 il Consiglio, assieme alla Commissione, procederà ad un esame completo di tale proposta e adotterà una decisione dopo aver sentito il parere del Parlamento europeo."

DICHIARAZIONE 237/06

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5 per la pesca a strascico con cocce in Francia e la pesca demersale con sciabiche da natante in Grecia debba essere accordata, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio n. 2371/2002, a condizione che i piani di gestione per dette attività di pesca, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6 del presente regolamento, prevedano quanto segue:

- i) i pescherecci in questione hanno esercitato tale attività di pesca costantemente nei 5 anni precedenti l'adozione del regolamento;
- ii) l'attività di pesca è limitata a zone specializzate individuate nel piano di gestione da coordinate geografiche e punti di riferimento lungo la costa;
- iii) i pescherecci autorizzati sono soggetti al requisito di installare un SCP o attrezzatura equivalente che permetta di individuare la posizione del peschereccio per controllare l'osservanza delle zone di pesca autorizzate;
- iv) l'attività di pesca è autorizzata per un numero limitato di mesi all'anno e la stagione di pesca non supera i limiti messi in atto a livello nazionale entro il 2005;
- v) l'elenco dei pescherecci da autorizzare e le relative caratteristiche, insieme agli elenchi, compresi anche il numero di iscrizione del peschereccio nel registro della flotta comunitaria (CFR) e la marcatura esterna quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004, e alle caratteristiche dei pescherecci autorizzati al 1° gennaio 2000, è comunicato alla Commissione entro il 30 aprile 2007, unitamente alla richiesta di deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5;
- vi) il numero di pescherecci autorizzati sarà regolarmente ridotto nel tempo."

DICHIARAZIONE 238/06

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 6 (*Zone di pesca nazionali protette*)

"La designazione delle zone di pesca protette nelle acque territoriali degli Stati membri costituisce una misura per realizzare gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento 2371/2002 e pertanto non dovrebbe essere considerata una misura di politica ambientale."

DICHIARAZIONE 239/06

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 15 (*Pesca sportiva*)

"La Commissione conferma che gli Stati membri possono stabilire norme di gestione più rigorose per la pesca sportiva nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Ai fini del presente articolo, le specie altamente migratorie non includono la lampuga (*Coryphaena* spp)."

DICHIARAZIONE 240/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione conferma che nelle richieste da parte degli Stati membri di un contributo comunitario alle spese sostenute per il controllo, essa darà priorità, nel quadro delle misure di sostegno finanziario, alle spese connesse alla creazione di un sistema di trasmissione elettronica dei dati e di telerilevamento di navi (sistemi di rilevamento delle navi da pesca/VDS) riguardanti i costi di capitale e i costi delle attività di formazione, compresa la formazione dei pescatori".

DICHIARAZIONE 241/06

Dichiarazione della Commissione relativa agli articoli 1 e 3

"La Commissione conferma che al più tardi dodici mesi prima della data prevista per l'estensione dell'obbligo di trasmissione elettronica del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco ai pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri, la Commissione trasmetterà al Consiglio e al Parlamento una comunicazione su:

- le conseguenze di un'eventuale estensione dell'obbligo di registrazione elettronica ad elementi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, in particolare ai documenti di trasporto;
- la possibilità di modificare la soglia a partire dalla quale gli acquirenti sono tenuti a comunicare i dati per via elettronica, che si applica alle prime note di vendita;
- lo stato d'attuazione del calendario fissato all'articolo 3.

La Commissione conferma che uno Stato membro è autorizzato ad adottare norme nazionali che introducono gli obblighi di registrazione e di trasmissione elettronica dei dati relativi alle attività di pesca in una fase anteriore e a partire da una soglia inferiore a quella richiesta dal diritto comunitario, purché ciò sia compatibile con il trattato che istituisce la Comunità europea."

DICHIARAZIONE 242/06

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 3

"La Commissione dichiara che, al più tardi dodici mesi prima della data prevista per l'estensione del sistema di trasmissione elettronica dei dati ai pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri, la Commissione trasmetterà al Consiglio e al Parlamento una relazione sulla valutazione - alla luce dell'esperienza acquisita mediante l'applicazione del sistema di trasmissione elettronica dei dati e tenendo conto delle caratteristiche dei pescherecci di lunghezza inferiore a 24 m e delle loro caratteristiche di pesca - dell'impatto della prevista applicazione di tali obblighi ai pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 15 m.

Se dalla valutazione risulta che gli obblighi relativi al sistema di trasmissione elettronica dei dati sono inadeguati per determinate categorie di pescherecci di lunghezza compresa tra 15 m e 24 m, la Commissione presenterà una proposta per introdurre le necessarie modifiche al presente regolamento."

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 4

"La Commissione conferma che uno Stato membro può ottemperare all'obbligo di disporre della capacità di avvalersi di dati di telerilevamento delle navi da pesca (sistemi di rilevamento delle navi da pesca/VDS) o acquisendo capacità proprie o stringendo un accordo con uno o più altri Stati membri che consenta di effettuare le necessarie analisi condividendo i costi, compresi quelli di acquisizione di immagini.

La Commissione ritiene che l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca possa contribuire a definire le sinergie corrispondenti a quanto necessario, ove essa lo decida al momento di sviluppare le proprie capacità di utilizzo dei dati in questione.

Inoltre, essa farà svolgere studi, entro l'ambito delle possibilità offerte dalle misure di sostegno finanziario alla politica comune della pesca, per specificare le condizioni in cui si giustifica il ricorso al telerilevamento delle navi da pesca rispetto all'impiego di altre tecniche sulla base di una relazione sul rapporto costi/benefici. La Commissione non richiederà l'uso di tecniche di telerilevamento nell'ambito dei controlli sulle attività di pesca finché i suddetti studi non abbiano fornito prove che il rapporto costi/benefici è favorevole."

DICHIARAZIONE 244/06

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 5

"La Commissione dichiara che garantirà che le disposizioni di attuazione facciano il massimo ricorso alla trasmissione elettronica dei dati al fine di facilitare l'applicazione, soprattutto in mare."

DICHIARAZIONE 245/06

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 6

"La Commissione esaminerà tutti i modi possibili di assistere gli Stati membri che si trovano ad affrontare problemi specifici quanto alla corretta applicazione e al funzionamento dei sistemi."

DICHIARAZIONE 246/06

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola considera che al momento dell'adozione delle esenzioni previste all'articolo 5 del regolamento la Commissione debba avere un approccio restrittivo, e prende atto della dichiarazione fatta dalla Commissione in sede di COREPER, figurante nel documento 15267/06, in cui la stessa afferma che non proporrà esenzioni contro la volontà degli Stati membri."

DICHIARAZIONE 247/06

Dichiarazione della Commissione

"In merito all'adozione del progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, la Commissione desidera esprimere parziale sostegno agli emendamenti 2 e 3 e pieno sostegno all'emendamento 5 del Parlamento europeo che figura nel documento del Consiglio n. 15398/06; essa non accoglie gli emendamenti 1 e 4."

DICHIARAZIONE 248/06

Dichiarazione della Commissione sul merluzzo bianco nel Mar Celtico

"La Commissione prende atto che lo stock di merluzzo bianco nelle zone VII b-k, VIII, IX, X e nelle acque della zona COPACE 34.1.1 ha superato i limiti di sicurezza biologica e che dovrebbe essere oggetto di un piano di ricostituzione. La Commissione si impegna a includere questo stock nel piano di ricostituzione per il merluzzo bianco quando sarà riesaminato nel corso del 2007. In questo riesame si terrà conto della chiusura stagionale attualmente in vigore."

DICHIARAZIONE 249/06

Dichiarazione di Francia, Irlanda e Regno Unito per quanto riguarda il merluzzo del Mar Celtico

"La Francia, l'Irlanda e il Regno Unito considerano che lo stock di merluzzo del Mar Celtico debba costituire oggetto di un trattamento particolare, giustificato dalla considerazione delle specificità delle varie attività di pesca di specie demersali nelle zone interessate, tra cui l'estensione geografica dello stock di merluzzo e le misure di gestione in vigore, segnatamente la chiusura temporanea della pesca nella zona protetta del Mar Celtico."

DICHIARAZIONE 250/06

Dichiarazione del Consiglio sulla revisione del piano di ricostituzione del merluzzo bianco

"Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare nel corso del 2007, previa consultazioni con gli interessati, una revisione del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco."

DICHIARAZIONE 251/06

Dichiarazione della Commissione sulla gestione dello spinarolo nella zona IIIa, nelle acque CE e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

"La Commissione prende atto che il TAC per lo spinarolo nella zona IIIa, nelle acque CE e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV, che è stato fissato per la prima volta per il 2007, non è ripartito tra gli Stati membri. La Commissione sottolinea la necessità di stabilire un appropriato criterio di ripartizione per il 2008. Gli Stati membri forniranno alla Commissione tutte le pertinenti informazioni a tal fine nel primo trimestre del 2007. La Commissione esaminerà anche le più appropriate zone di gestione nell'ottica di detta ripartizione."

DICHIARAZIONE 252/06

Dichiarazione della Commissione sulle misure tecniche

"Tenuto conto delle richieste degli Stati membri, segnatamente Francia e Regno Unito, di introdurre modifiche circa le taglie minime di sbarco e altre misure tecniche, la Commissione valuterà ciascuna delle richieste in vista di una loro possibile inclusione nella revisione del regolamento (CE) n. 850/98 sulle misure tecniche."

DICHIARAZIONE 253/06

Dichiarazione del Consiglio sulla richiesta irlandese di apportare modifiche ai requisiti fissati per le campagne di pesca sperimentali

"Considerata la richiesta dell'Irlanda di rivedere i requisiti fissati per lo svolgimento di campagne di pesca sperimentali, il Consiglio invita la Commissione a valutare detta richiesta per tenerne conto eventualmente nella revisione del regolamento (CE) n. 850/98 sulle misure tecniche. In attesa di tale revisione gli Stati membri si impegnano a coordinare le loro campagne sperimentali con gli Stati membri costieri interessati."

DICHIARAZIONE 254/06

Dichiarazione della Commissione sul controllo della pesca dell'aringa nella zona VIa

"La Commissione invita gli Stati membri più interessati dal TAC di aringhe nella zona VIa a ripristinare il sistema di licenze per la pesca pelagica a doppia zona che è stato efficace in passato per evitare errori nei resoconti di zona, finché non siano in vigore misure comunitarie equivalenti."

DICHIARAZIONE 255/06

Dichiarazione della Commissione sulla gestione del nasello settentrionale

"La Commissione prende atto che secondo il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), il livello previsto per lo stock di nasello settentrionale specificato nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio è stato conseguito per tre anni consecutivi. La Commissione si impegna pertanto a proporre durante il 2007 un piano pluriennale per sostituire il piano di ricostituzione per lo stock di nasello settentrionale."

DICHIARAZIONE 256/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla regolamentazione delle reti da imbrocco fisse d'alto mare nelle acque comunitarie

"Vista la necessità di regolamentare le attività delle navi che utilizzano reti da imbrocco fisse d'alto mare in tutto l'Atlantico settentrionale, il Consiglio invita la Commissione a proporre durante il 2007, alla luce dei pareri scientifici e in seguito a consultazioni con gli interessati, una proroga o adattamento delle disposizioni attualmente in vigore nelle divisioni CIEM VIa, b e VIIb, c, j, k e CIEM sottozona XII ad est di 27° O per coprire tutte le altre zone dell'Atlantico settentrionale."

DICHIARAZIONE 257/06

Dichiarazione della Francia concernente l'utilizzazione delle reti nelle zone VI a, b e VII B, C, J, K e nella sottozona XII

"La Francia considera che le misure adottate al punto 9.4 dell'allegato III del regolamento TAC e contingenti 2007 debbano essere rivedute e migliorate per tener conto dei vincoli e delle regolamentazioni tecniche che si impongono per le navi con reti da posta derivanti, in particolare quanto alla lunghezza autorizzata per ciascuna rete da posta e la lunghezza totale delle reti che possono essere impiegate, la profondità e il tempo di immersione."

DICHIARAZIONE 258/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla gestione dello smeriglio

"Il Consiglio e la Commissione prendono atto dell'urgente necessità di regolamentare la pesca dello smeriglio, anche limitando le catture accessorie. Il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte durante il 2007 per stabilire un efficace regime di gestione per questo stock, da applicarsi nel 2008."

DICHIARAZIONE 259/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul controllo dello Stato di approdo

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di attuare misure efficaci per ridurre la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il sistema di controllo dello Stato di approdo adottato dalla NEAFC, che è stato inserito nel regolamento TAC e contingenti per il 2007, costituisce un importante passo avanti al riguardo.

Il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta nel 2007 per una intera gamma di misure sul controllo dello Stato di approdo basate sul un sistema NEAFC, che contempli anche gli sbarchi e i trasbordi di pesce catturato in zone diverse da quelle della convenzione NEAFC."

DICHIARAZIONE 260/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione su un piano di gestione a lungo termine per la sogliola nella zona CIEM VIIe

"Il Consiglio dichiara la propria intenzione di adottare un piano di gestione a lungo termine concernente la sogliola nella Manica occidentale (VIIe). Esso sarà basato sulla proposta della Commissione, ma includerà i seguenti elementi:

- a) gestione dello sforzo: lo sforzo di pesca nel 2007 sarà ridotto del 20% rispetto al 2005 e sarà mantenuto a questo livello fino al 2009. Per il 2010, 2011 e 2012 lo sforzo di pesca sarà del 15% inferiore al livello permesso per il 2007. Ulteriori riduzioni del 15% saranno attuate ogni tre anni finché il tasso di mortalità alieutica non raggiunga il livello previsto. La gestione dello sforzo sarà attuata come limitazione dei giorni in mare attraverso l'allegato II del regolamento annuale "Possibilità di pesca";
- b) TAC: per il periodo 2007-2009, saranno stabiliti TAC sulla base del 20% di riduzione del tasso di mortalità alieutica rispetto alla media della stessa nei tre anni precedenti. Per il periodo 2010-2012 i TAC saranno stabiliti sulla base del 15% di riduzione del tasso di mortalità alieutica rispetto alla media dello stesso nei tre anni precedenti. Tuttavia i TAC non saranno cambiati per più del 15% da un anno all'altro;
- c) tasso di mortalità alieutica: i TAC non saranno fissati in corrispondenza di un tasso di mortalità alieutica inferiore allo 0,27 per appropriati gruppi di età, né lo sforzo di pesca sarà ridotto a un livello inferiore a quanto necessario per pervenire a tale livello di mortalità alieutica.

La Commissione sostiene questa impostazione."

DICHIARAZIONE 261/06

Dichiarazione della Commissione sul melù

"La Commissione riconosce che gli accordi di gestione del 2007 per gli stock di melù nelle acque occidentali sono accordi ad hoc. La Commissione ha affermato che, a seguito della consultazione con gli Stati membri interessati, intende presentare appropriate proposte per accordi di gestione a lungo termine degli stock di melù."

DICHIARAZIONE 262/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle possibilità di pesca ai sensi del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con la Groenlandia

"Il Consiglio e la Commissione si impegnano ad assicurare una messa a profitto ottimale delle possibilità di pesca ai sensi del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

Il Consiglio e la Commissione osservano che, nell'intento di conseguire questo obiettivo per quanto riguarda il gambero nelle acque della Groenlandia, gli Stati membri interessati sono pronti a effettuare una prima valutazione delle catture e delle possibilità di trasferimento agli Stati membri coinvolti in tale pesca."

DICHIARAZIONE 263/06

Dichiarazione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Commissione sul regime pilota per il rafforzamento dei dati nel Mare d'Irlanda

"Il Regno Unito e l'Irlanda sono d'accordo con la Commissione che il regime pilota per il rafforzamento dei dati nel Mare d'Irlanda, per il quale saranno concessi giorni supplementari, dovrebbe essere utilizzato per raccogliere informazioni sui motivi e l'entità del rigetto in mare di pesci e per valutare vari metodi volti a minimizzare tali rigetti in mare, allo scopo d'introdurre un sistema in cui i rigetti siano eliminati."

DICHIARAZIONE 264/06

Dichiarazione comune del Regno Unito e dell'Irlanda sulle preferenze dell'Aia

"Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio."

DICHIARAZIONE 265/06

Dichiarazione del Belgio, della Danimarca, della Germania e dei Paesi Bassi sulle preferenze dell'Aia

"A parere del Belgio, della Danimarca, della Germania e dei Paesi Bassi, i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro giudizio, le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 266/06

Dichiarazione della Francia sull'attuazione delle preferenze dell'Aia

"A parere della Francia i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. Secondo la Francia le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Nel quadro di un impoverimento e di una diminuzione della risorsa, le preferenze dell'Aia danno luogo ad illogiche assegnazioni supplementari a danno di altri Stati membri. La Francia è contraria all'applicazione delle preferenze dell'Aia che si oppongono al principio di stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 267/06

Dichiarazione della Francia sull'assenza di ripartizione completa dell'eglefino e del merlano

"La Francia ritiene che l'esistenza di un contingente dedicato alla pesca industriale, senza ripartizione tra gli Stati membri, parallelamente alla ripartizione del TAC tra questi ultimi, sia contraria al principio di stabilità relativa e crei tra i diversi Stati membri una situazione iniqua, priva di sufficiente giustificazione. La Francia è contraria a questa deroga per la pesca industriale, che contrasta con il principio di stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 268/06

Dichiarazione della Spagna sui TAC e i contingenti per il 2007

"La delegazione spagnola dichiara di non essere d'accordo con la ripartizione dei TAC nell'UE relativi alle zone del Mare del Nord e del Mar Baltico. La Spagna mantiene i ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro i regolamenti (CE) nn. 27/2005 e 51/2006 che non hanno attribuito alla Spagna contingenti in tali zone di pesca nonostante la scadenza del periodo transitorio, e proporrà un ulteriore ricorso."

DICHIARAZIONE 269/06

Dichiarazione della Repubblica di Cipro sulla ripartizione provvisoria dei contingenti di tonno rosso

"In riferimento all'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) del regolamento *che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura*, il governo della Repubblica di Cipro desidera affermare quanto segue.

- In uno spirito di compromesso e buona volontà, Cipro ha accettato il summenzionato regolamento. Tuttavia l'assegnazione provvisoria di tonno rosso (BFT) a Cipro, come stabilito nell'allegato ID del suddetto regolamento, crea certe perplessità e difficoltà alla parte cipriota.
- Va ricordato che la distribuzione e la presenza di uno stock in una determinata zona è considerato dall'ICCAT come il principale criterio per la ripartizione delle possibilità di pesca tra i paesi. Inoltre una quantità significativa di BFT proviene dalla zona orientale del Mediterraneo, in cui le attività di pesca hanno luogo in prossimità delle acque cipriote. Cipro considera che sarebbe discriminatorio nei confronti della comunità di pesca locale se i pescatori dell'UE fossero in grado di operare e catturare BFT nella zona orientale del Mediterraneo, facendo uso dei porti e di altri impianti di Cipro a questo fine, mentre si impedisce ai pescatori ciprioti di guadagnarsi da vivere pescando questa specie molto pregiata, letteralmente alle porte di casa loro.
- In base all'attuale produzione ittica, Cipro aveva previsto di ricevere una parte ragionevole dalla ripartizione del contingente della Comunità europea per quanto riguarda il BFT, dell'ordine di 200 tonnellate. Il governo di Cipro è pienamente consapevole del fatto che la ripartizione definitiva di contingenti BFT tra gli Stati membri dell'UE dovrà essere decisa dopo i negoziati del gennaio 2007 nel quadro dell'ICCAT. A tal fine Cipro chiede che il contingente che sarà estratto dalla categoria ICCAT "Altro" per Cipro sia incorporato nel contingente comunitario, in modo che Cipro possa ottenere una ripartizione interna della parte comunitaria, come tutti gli altri Stati membri. Questa è l'unica richiesta che Cipro ha presentato in relazione ai discussi TAC e contingenti di stock ittici.

- Il governo di Cipro si aspetta l'attivo sostegno, la comprensione e l'assistenza della Commissione europea nell'assicurare che Cipro non sarà trattato ingiustamente o discriminata quando sia decisa la ripartizione definitiva dei TAC per il BFT all'inizio del 2007."

DICHIARAZIONE 270/06

Dichiarazione della Francia sulla ripartizione del tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo

"La Francia chiede che la ripartizione intracomunitaria sia calcolata tenendo conto delle evoluzioni verificatesi a livello della ICCAT, in base ai dati **non** riveduti delle catture durante il periodo di riferimento storico, ossia 1993-1994."

DICHIARAZIONE 271/06

Dichiarazione della Francia sulla ripartizione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale

"La Francia chiede che la ripartizione intracomunitaria sia calcolata tenendo conto degli antecedenti della Francia per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale, il che corrisponde a un contingente di 100 tonnellate."

DICHIARAZIONE 272/06

Dichiarazione della Francia sull'attuazione delle preferenze danesi

"La Francia ritiene che l'applicazione del sistema delle "preferenze danesi" sia pregiudizievole per i pescatori degli altri Stati membri. Tale sistema di compensazione della diminuzione delle possibilità di pesca dello sgombero per la Danimarca ha arrecato una diminuzione sproporzionata di pescatori francesi, nel quadro di un impoverimento e riduzione della risorsa. La Francia è contraria all'applicazione delle preferenze danesi, che contrastano con il principio di stabilità relativa."

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2768° Consiglio (Giustizia e affari interni) del 4 e 5 dicembre 2006	
Decisione dell'Autorità di controllo comune di Europol che modifica il proprio regolamento interno Doc. 8199/1/06 REV 1	
Decisione del Consiglio che modifica la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea Doc. 12719/06	
Risoluzione del Consiglio concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro Doc. 14545/06	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo Doc. 13334/06	
Decisione del Consiglio relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl Doc. 14138/06 + COR 1 (fi)	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia di istruzione terziaria e di istruzione e formazione professionali Docc. 15688/06 + COR 1 (en), 9019/1/06 REV 1	

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2769° Consiglio Competitività (Mercato interno, industria e ricerca) del 4 dicembre 2006 Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato Docc. 12041/06 + REV 1 (fi) + REV 2 (cs) + REV 3 (sk) + REV 4 (pl) + REV 4 COR 1 (pl) + REV 5 (de) + REV 5 COR 1 (de) + REV 6 (pt) + REV 6 COR 1 (pt) + REV 6 COR 2 (pt) + REV 7 (mt) + REV 8 (mt) + REV 8 COR 1 (mt) + REV 9 (cs) + REV 9 COR 1 (cs), 14541/06 + REV 1 (fi) + REV 2 (de) + REV 4 (cs), 15261/06 + COR 1 + COR 2 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 + ADD 2 + ADD 3 + ADD 4 + ADD 5 + ADD 6 + ADD 6 REV 1 + ADD 7 + ADD 8 + ADD 9 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio Docc. 13484/06 + ADD 1, 15542/06 + ADD 1 REV 1 + ADD 1 REV 1 COR 1 Procedura scritta conclusasi il 7 dicembre 2006 Azione comune del Consiglio che modifica e proroga l'azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL "KINSHASA") Doc. 15228/06 + COR 1 + COR 2 (hu) + COR 3 (et) + COR 4 (hu)	

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2770° Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) dell'11 dicembre 2006	
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India Doc. 15393/06	
Regolamento del Consiglio sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Federazione russa Doc. 14536/06	
Regolamento del Consiglio sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e l'Ucraina Doc. 14533/06	
Regolamento del Consiglio sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan Doc. 14530/1/06 REV 1	
Decisione del Consiglio relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale Doc. 14960/06	
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 15007/06	
Azione comune del Consiglio che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo Doc. 14875/06 + COR 1 (en)	
Decisione del Consiglio concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi Doc. 14759/06	

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Progetto di decisione da adottare di comune accordo tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla fissazione della sede dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere Doc. 16303/1/06 REV 1 2772° Consiglio (Trasporti, Telecomunicazione ed energia) dell'11 e 12 dicembre 2006 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1191/69 e n. 1107/70 Docc. 13736/06 + COR 1 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (de), 15864/06 + COR 1 (pt) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 + ADD 1 COR 1 REV 1 (el) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 Docc. 14039/06 + COR 1 (fi) + COR 2 (sv) + ADD 1, 15865/06 + COR 1 + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("Direttiva quadro") Docc. 9911/06 + REV 1 (el) + REV 2 (hu) + ADD 1, 15866/06	Astenuti: Malta, Repubblica ceca

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2773° Consiglio (Ambiente) del 18 dicembre 2006 Decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio Doc. 15516/06 + COR 1 (fi) - Decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 - Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali Docc. 14710/06 + COR 1 + REV 1 (lt), 14712/06 + COR 1, 15683/06 + ADD 1 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù Docc. 16151/06, 10924/06 Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone Doc. 15695/06 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale Doc. 13589/06 + REV 1 (lt)	

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
- Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea Doc. 15650/06 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Doc. 15651/06 + COR 1 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente Docc. PE-CONS 3650/06 + REV 1, 16265/06 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità Docc. PE-CONS 3649/06 + REV 1 (hu) + REV 2, 16267/06	

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2774° Consiglio (Agricoltura e Pesca) del 20 e 21 dicembre 2006	
Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde Doc. 12929/06	
Decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico Doc. 15778/06	
Decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico Doc. 15780/06	
Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei Doc. 14940/1/06 + REV 1 COR 1 (cs) + REV 1 COR 2 (de) + REV 1 COR 3	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Doc. 8918/3/05 REV 3 + COR 1	
Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia Doc. 15552/06	

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio Doc. 15815/06 + REV 1 (It)	Astenuti: Polonia Contrari: Danimarca, Estonia, Lettonia, Finlandia, Svezia
Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio Doc. 16068/06	Astenuti: Danimarca, Paesi Bassi, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Regno Unito Contrari: Lettonia, Slovacchia, Svezia
Decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità Docc. 16058/06 + COR 1 (fr) + COR 2 (sl) + REV 1 (hu), 16131/06 + ADD 1 + ADD 2	
Decisione del Consiglio relativa alla concessione alla Repubblica di El Salvador di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo oltre il 1° gennaio 2007 Doc. 16060/06	
Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro Docc. 16236/06, 16649/06 + ADD 1	
Regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) Doc. 16647/06	

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 Doc. 16297/06 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi bilaterali tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Bulgaria e la Romania che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione Doc. 14115/06 + COR 1 (et) + COR 2 (el) + COR 3 (fi) + COR 4 (pt) + COR 5 (nl) + COR 6 (en) + COR 7 (it) + COR 8 (fr) + COR 9 (da)+ COR 10 (de) Azione comune del Consiglio che modifica l'azione comune 2001/554/PESC relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza Doc. 15625/06 Azione comune del Consiglio che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea Doc. 15626/06 + REV 1 (en,da,et,nl) • Posizione comune del Consiglio che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo Doc. 13879/06 • Decisione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo Doc. 13880/06 + COR 1 (sv) Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito Doc. 16157/06	

DICEMBRE 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate Docc. 16122/06, 16495/06 Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania "Programma Ignalina" Doc. 16175/06 + REV 1 (en)	
